



# Comune di TRECENTA

## SERVIZIO TRIBUTI

[www.comune.trecenta.ro.it](http://www.comune.trecenta.ro.it)

e-mail [ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it](mailto:ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it)

### IMU e TASI per i Cittadini italiani residenti all'estero iscritti AIRE Agevolazioni e modalità di versamento.

aggiornato al 28 aprile 2016

Per tutti gli altri iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l'immobile è ubicato.

La presente guida riguarda la tassazione delle unità immobiliari considerate abitazioni principali possedute nel Comune di Trecenta, a seguito delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo.

#### Agevolazioni per abitazione principale

**Per gli anni 2012 e 2013 - solo IMU:** è equiparata all'abitazione principale, per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

**Per l'anno 2014 - IMU e TASI:** l'abitazione principale è esente IMU mentre è soggetta a TASI. In sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l'art. 9-bis il quale **elimina la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti** alle abitazioni principali, con relativa esenzione dall'IMU e pertanto l'imposta è dovuta nel 2014.

**A partire dall'anno 2015 - IMU esente e TASI ridotta:** è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, **a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso** (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito dall'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014).

Quindi, **solo per i cittadini italiani non residenti già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, l'IMU non si applica mentre si applica la TASI** con aliquota 1,0 per mille dovuta al 100% dal possessore, **in misura ridotta di 2/3** (comma 2 dell'art. 9 - bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014)

**Dall'anno 2016 : IMU esente TASI esente per l'unica unità immobiliare** - posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso - **considerata abitazione principale**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/." ( art. 1, comma 14 lett. a) Legge n. 2018/2015 dal 01/01/2016)

#### Obbligo di dichiarazione

Per beneficiare dei regimi agevolativi descritti è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione su apposito modello ministeriale (scaricabile dal sito internet ).

## Modalità di versamento

Dall'1. 1. 2013 è di competenza dei Comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (art. 1, c 380, legge 228/2012) per i quali l'imposta calcolata ad aliquota di base (7,6 per mille) è di competenza dello Stato e l'eventuale imposta dovuta sull'incremento dell'aliquota (9,0 per mille dal 2012) rimane al Comune.

Si precisa che **non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4-bis, del D. L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75**, in base al quale era prevista la possibilità di versare l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

Il versamento va eseguito tramite modello F24 pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica, utilizzando i seguenti codici tributo:

Codici tributo per modello F24		
Codice catastale Comune di Trecenta: <b>L359</b>		
tributo	codice	descrizione
<b>IMU di competenza del Comune</b>	<b>3912</b>	IMU - abitazione principale e pertinenze
	<b>3914</b>	IMU - terreni agricoli
	<b>3916</b>	IMU - aree edificabili
	<b>3918</b>	IMU - altri fabbricati
	<b>3925</b>	IMU - immobili ad uso produttivo categoria D - quota STATO
IMU di competenza dello STATO	<b>3930</b>	IMU - immobili ad uso produttivo categoria D - incremento COMUNE
<b>TASI di competenza del Comune</b>	<b>3958</b>	TASI - abitazione principale e pertinenze
	<b>3959</b>	TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale
	<b>3960</b>	TASI - aree edificabili
	<b>3961</b>	TASI - altri fabbricati

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU e TASI dall'estero, occorre accreditare l'importo dovuto (con spese a carico del contribuente) tramite:

- vaglia postale internazionale ordinario o vaglia postale internazionale di versamento in c/c oppure
- **bonifico bancario internazionale** con le seguenti modalità:

**a) per la quota spettante al Comune, a favore di :**

**COMUNE di TRECENTA - SERVIZIO TESORERIA – Piazza G Marconi 1 – 45027 Trecenta**  
**COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI :**  
**CASSA di RISPARMIO DEL VENETO**  
**IBAN : IT59 J010 0003 2452 2230 0302 968**

**b) per la quota riservata allo Stato**, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU" o "TASI", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;

- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate o "Acconto e Saldo" nel caso di pagamento in unica soluzione .

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Il Servizio Tributi è a disposizione con apertura al pubblico nei seguenti orari:

Da Lun. a Ven. dalle 10.00 alle 12.30 e Lun pom. dalle 15.00 alle 17.30

Tel. 0425 716135- 0425 700300 int 4 Fax 0425 700265

e-mail: [ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it](mailto:ufficiotributi@comune.trecenta.ro.it)